

Corte di Cassazione IV sez. penale - 11 marzo 2008, n. 10828 -  
Presidente e Relatore Morgigni

**Gare in velocità - art. 141 cod. strad. - accertamento del fatto -  
dichiarazione resa in assenza del difensore - rilevanza penale del  
fatto**

*Costituisce reato, ai sensi dell'art. 141 del codice della strada, gareggiare  
in velocità lungo le vie cittadine.*

*Costituisce prova inconfutabile del fatto, l'accertamento effettuato  
direttamente dagli agenti di polizia, mentre non rileva che l'imputato abbia  
rilasciato agli stessi dichiarazioni in assenza del proprio difensore.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il 21 settembre 2007 la Corte d'Appello  
di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale locale, che il 1<sup>o</sup> febbraio  
2006 aveva condannato alla pena di due mesi di arresto e 200,00 Euro  
d'ammenda Francesco C. , ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 141 D.  
L. vo n. 285 del 1992, perché, alla guida dell'autovettura Opel Corsa targata  
... omissis ... di sua proprietà, gareggiava in velocità lungo le vie cittadine  
con altra autovettura.

Ricorre il difensore deducendo due motivi.

Con il primo rappresenta la violazione degli artt. 63 e 546 cod. proc. pen.  
e dell'art. 141 C. d. S..

Assume che la corte territoriale ha considerato utilizzabili le dichiarazioni  
rese, in assenza di difensore, dall'imputato agli agenti operanti subito dopo  
il fermo, perché si trattava di giudizio abbreviato.

Osserva che l'inutilizzabilità menzionata è rilevabile anche in questa sede,  
poiché avrebbe carattere patologico, e sarebbe, quindi, insanabile e  
rilevabile d'ufficio. Aggiunge che la corte avrebbe anche omesso di motivare  
sul valore ed il contenuto delle predette dichiarazioni. Critica, poi, anche  
l'affermazione del giudice romano, il quale ha ritenuto provata la  
responsabilità anche perché i verbalizzanti avrebbero constatato le  
circostanze esposte da C.

Con il secondo motivo si duole della mancanza di motivazione sulla  
ritenuta congruità della pena.

Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile.

L'interessante questione prospettata dal ricorrente in ordine  
all'utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella specie  
non ha rilevanza ai fini del decidere.

Infatti la pronuncia di condanna è già in sé congruamente motivata con  
riferimento all'annotazione di servizio, nella quale s'evidenzia che gli stessi  
agenti avevano personalmente constatato che l'imputato gareggiava in  
velocità con altra autovettura guidata da tal S.

Le critiche alla motivazione svolta sul tema della sentenza della corte  
territoriale non colgono, pertanto, nel segno perché incomprensibili: gli  
agenti hanno direttamente controllato l'accaduto ed hanno correttamente  
riferito nella loro relazione di servizio le osservazioni eseguite.

Tale prova è inconfutabile e coerentemente è stata posta a base della  
decisione assunta.

Anche la doglianza sulla determinazione della pena è manifestamente infondata.

I giudici territoriali hanno richiamato la gravità del fatto, che ha ingenerato pericolo per la pubblica incolumità, in quanto la gara ha comportato numerose violazioni del codice della strada, tra i quali vanno annoverati i sorpassi azzardati e l'elevata velocità.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, atteso l'elevato grado di colpa processuale, derivante dalla riproposizione di questioni che già aveva ricevuto completa risposta in sede di merito.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende